

17/10/09  
COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. *Sed. XI*  
*Reg. Albo*  
il **10 AGO. 2006**  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Francesca Tumino*)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10 AGO. 2006 N. 1637	OGGETTO: Pronunciamento di decadenza dal diritto all'assegnazione di area nella zona artigianale nei confronti della ditta Cascone Giuseppe
N. 74 Settore XI	
Data 04/08/2006	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

*Somme già incassate con n. 6368/04*

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

  
IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno quattro del mese di agosto  
nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr.  
Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- In data 19 dicembre 2003 è stata adottata la deliberazione consiliare di n.ro 57 di approvazione del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale;
- In applicazione della citata deliberazione, in data 12 maggio e 2 luglio 2004 sono state approvate, rispettivamente, la graduatoria delle ditte riservatarie (determina dirigenziale n. 40/XI), di cui all'art. 34 del Regolamento, comprendente 29 ditte, e quella generale (determina dirigenziale n. 59/XI), comprendente un elenco di 150 ditte;
- Quest'ultima è stata riformulata in data 23 settembre 2004 con determinazione dirigenziale n. 84/XI a seguito di istanze di riesame pervenute;
- In data 4 aprile 2005, con determinazione dirigenziale n. 34/XI, è stata formalmente sancita l'assegnazione dei lotti disponibili complessivamente a 93 aziende che, figurando nelle rispettive graduatorie in posizione utile, avevano proceduto a versare, a titolo di caparra confirmatoria, l'acconto del 20% sulla cifra complessiva da pagare;

Richiamato l'art. 21 del Regolamento citato, che prevede l'obbligo per la ditta assegnataria e accettante di presentare entro sei mesi dall'assegnazione il progetto esecutivo relativo alle opere da realizzare, a pena di decadenza;

Ricordato che, con deliberazione consiliare n. 50 del 6 dicembre 2005, il Regolamento in parola è stato integrato con una norma transitoria che per intero di seguito si riporta:

<i>Art. 1 - Norma transitoria</i>	<ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Per consentire alle ditte che, avendo risposto al bando pubblicato in data 2 marzo 2004, sono risultate assegnatarie dei lotti della zona artigianale e hanno accettato la predetta assegnazione mediante versamento di caparra confirmatoria, di presentare progetti conformi alle norme di attuazione, così come aggiornate a seguito della deliberazione di G.M. n.ro 414 del 26 ottobre 2005, il termine ultimo, di cui all'art. 21 del Regolamento per la presentazione del progetto, è comunque fissato a 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto.</i></li><li><i>2. Entro lo stesso termine le ditte che hanno già presentato il progetto, ancorché abbiano già ritirato la relativa concessione, possono presentare proposta di variante.</i></li><li><i>3. I provvedimenti di decadenza, eventualmente avviati, nei confronti delle ditte che non si siano attenute ai tempi di cui all'art 21 del Regolamento, sono sospesi.</i></li><li><i>4. Il termine di cui all'art. 21 rimane valido nei confronti delle ditte di cui al precedente comma 1 che, entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, non abbiano presentato il progetto.</i></li></ol>	
-----------------------------------	--	--

Rilevato come, in sintesi, la norma procrastina di ulteriori sessanta giorni dalla data di approvazione della norma stessa il termine ultimo di cui all'art. 21, consentendo di fatto, tanto alle ditte che, pur avendo presentato il progetto nei termini originari di cui all'art. 21, intendevano modificare il progetto originario secondo le aggiornate norme di attuazione, quanto a coloro che lo avevano presentato oltre i termini di cui all'art. 21, di regolarizzare la

propria posizione mediante proposizione di un progetto confermativo o modificativo di quello già pervenuto all'esame della competente Commissione Edilizia;

Evidenziato che il comma 4 della prefata norma transitoria espressamente prevede che il termine di cui all'art. 21 resta valido per le ditte che non presentino, entro i sessanta giorni, alcun progetto (confermativo o modificativo);

Ricordato che, per rendere maggiormente chiaro quanto previsto dalla norma transitoria e ridurre la possibilità di errori o di interpretazioni errate della medesima, l'Ufficio, in data 16 dicembre 2005, ha trasmesso a tutte le ditte assegnatarie, con raccomandata A.R., una nota esplicativa della norma e della procedura da seguire, allegando alla medesima anche un modulo da compilare e presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, allocato presso il settore XI, particolarmente rilevante **per il caso in cui non si intendesse apportare alcuna modifica al progetto già presentato (entro o fuori i termini di cui all'art. 21) e questo fosse stato già approvato dalla C.E. ;**

Dato atto che il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare n. 50/05, dichiarata di immediata esecutività, scadeva il 4 febbraio u.s., ma che, seguendo la prassi corrente che posterga tale termine al primo giorno lavorativo successivo a tale data, nel caso in cui questa cada in giorno feriale o comunque non lavorativo, possa ritenersi essere il 6 febbraio il termine ultimo per fruire della opportunità riconosciuta dalla norma transitoria;

Accertato che, a tale ultima data, dodici ditte, di cui al seguente elenco,

ditta	Data Assegnazione
Cascone Giuseppe	07/10/2004
AUTOFFICINA Minardi & Cassarino S.n.c.	07/10/2004
S.EL.CO. S.r.l.	07/10/2004
TULIFAST di Uccio Agolino	08/10/2004
SIN.PRO Euroservizi Sas	12/11/2004
Antoci Emanuele	12/11/2004
Frasca & Minardi S.n.c.	12/11/2004
Fazio Carmelo	02/07/2004
Dipasquale Vincenzo	02/07/2004
M.G.A di Tidona Salvatore Snc	02/07/2004
Falcone Daniele	02/07/2004

fra quelle assegnatarie, che pure avevano versato la caparra confirmatoria, risultavano **non** avere prodotto alcun progetto **né aver, confermato** il progetto presentato in data antecedente la data di approvazione della consiliare n. 50 e approvato dalla Commissione Edilizia;

Ritenuto, in osservanza di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento, così come integrato dalla citata norma transitoria, di dover procedere a dichiarare la decadenza nei confronti delle ditte in questione e a revocare l'assegnazione, con conseguente incameramento della somma versata, non prima, tuttavia, di aver dato comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvio del procedimento e assegnato, a norma dell'art. 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10, dieci giorni di tempo per presentare documentazione e memorie scritte ritenute atte a modificare l'orientamento assunto;

Dato atto che, a seguito di tale comunicazione, le ditte Antoci Emanuele e Tulifast producevano la documentazione in loro possesso atta a dimostrare l'osservanza dei termini, rispettivamente, per la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della norma transitoria e per la presentazione del progetto;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dalle ditte citate, che siano venute meno le ragioni per comminare la decadenza nei confronti delle medesime;

Richiamato l'art. 11 bis della legge regionale n.10/91, come integrata dalla l.r. 28 dicembre 2004 n. 17, che prevede che, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni presentate, se ne dia ragione nel provvedimento finale;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere con provvedimento singolo nei confronti di ciascuna delle ditte, alle quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca, che non hanno ritenuto di presentare alcuna documentazione o memoria scritta ai sensi dell'art. 11, sia di quelle la cui documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente a giustificare un provvedimento di contenuto diverso da quello avviato;

Considerato a tal fine che la ditta Cascone Giuseppe figura fra quelle nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di revoca, comunicato con raccomandata A.R del 10 aprile 2006 prot. 23285;

Dato atto che la raccomandata è pervenuta in data 20 aprile 2006;

Ricordato che, come spiegato nella nota citata n. 23285, la ditta in parola, dopo aver accettato in data 7 ottobre 2004, l'assegnazione del lotto, ha prodotto il progetto esecutivo ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 21 (2 agosto 2005) e che, alla scadenza del nuovo termine introdotto dalla norma transitoria citata (6 febbraio 2006), non ha presentato progetto di modifica, né confermato di volere utilizzare il progetto dell'agosto 2005, come avrebbe potuto atteso che, nel frattempo, il progetto era stato vistato dalla C.E. ;

Rilevato che, decorsi i dieci giorni assegnati e a tutt'oggi, la ditta in parola non ha prodotto documentazione alcuna atta a rivedere la posizione assunta;

Evidenziato che l'apposizione regolamentare di un termine per la presentazione del progetto esecutivo risponde all'evidente fine di non vanificare con ritardi - per quanto soggettivamente giustificabili - l'interesse pubblico all'avvio di nuove attività imprenditoriali o anche la semplice riallocazione dello stabilimento produttivo in area specificatamente destinata allo scopo e che una testimonianza indiretta ma non per questo meno manifesta di questo interesse è data dal prezzo di cessione delle aree, posto assolutamente al di sotto dei prezzi di mercato, proprio per incentivare e agevolare l'insediamento di impianti produttivi;

Ritenuto, di conseguenza, che la mancata presentazione del progetto esecutivo entro i termini di cui all'art. 21 del Regolamento imponga di pronunciare la decadenza dal diritto all'assegnazione del lotto dell'area artigianale, statuito con l'approvazione della determinazione dirigenziale n.ro 84/XI del 23/09/2004, di riformulazione della graduatoria generale (nella quale la ditta in questione figura al 4° posto) e ciò non solo per un rispetto della lettera della norma, ma soprattutto perché l'osservanza di tale previsione rispecchia il pubblico interesse e tutela il diritto delle altre imprese, che figurano in graduatoria e che non sono risultate assegnatarie per esaurimento degli spazi disponibili;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

### DETERMINA

1. Pronunciare la decadenza della ditta Cascone Giuseppe dal diritto, statuito con l'approvazione della determinazione dirigenziale n.ro 84/XI del 23/09/2004, all'assegnazione dello stacco di terreno dell'area di c/da Mugno destinata a zona artigianale, individuato con determina dirigenziale n.34/XI del 4 aprile 2005, per violazione dell'art. 21 del Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 57 del 19/12/2003, come integrato dalla norma transitoria approvata con delibera consiliare n. 50 del 6/12/2006, non avendo provveduto a presentare il progetto esecutivo, relativo ai manufatti da realizzare, entro il termine da questo previsto.
2. Incamerare la somma di € 629,46, corrisposta dalla ditta a titolo di caparra confirmatoria all'atto dell'accettazione della assegnazione del lotto sopracitato

036368104

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dr. Giuseppe Mirabelli

Visto  
il dirigente del settore  
Per presa visione  
Il Segretario Generale il Sindaco  
Ragusa, lì \_\_\_\_\_

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11-8-06

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11-8-06 al 17-8-06

Ragusa 18-8-06

**IL MESSO COMUNALE**

---

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**